

dossier

XIX Legislatura

19 ottobre 2026

Misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, in adeguamento al regolamento (UE) 2024/1735

Atto del Governo n. 446

Ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 781



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it - ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/@CD_ambiente)

Dipartimento Attività Produttive

Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/@CD_attProd)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-✕ @CD_europa–
europa.camera.it

Atti del Governo n. 446

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

▪ Articolo 1 (<i>Oggetto e finalità</i>).....	2
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	5
▪ Articolo 3 (<i>Designazione del punto di contatto unico</i>)	9
▪ Articolo 4 (<i>Progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e punto di contatto unico</i>).....	11
▪ Articolo 5 (<i>Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette</i>).....	14
▪ Articolo 6 (<i>Reclutamento di personale</i>)	17
▪ Articolo 7 (<i>Clausola d'invarianza finanziaria</i>)	19
▪ Articolo 8 (<i>Entrata in vigore</i>)	20

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'**articolo 1** reca disposizioni per adeguare la normativa nazionale al **regolamento (UE) 2024/1735**, volto a rafforzare la produzione europea di tecnologie a **zero emissioni nette**.

L'**articolo 1** del presente schema di decreto legislativo definisce l'obiettivo dell'intervento normativo. Esso reca disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/1735](#). Il regolamento istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a **zero emissioni nette**.

• *Il regolamento 2024/1735 sull'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette - cd. Net Zero Industry Act*

Il [regolamento \(UE\) 2024/1735](#), adottato il 13 giugno 2024 e meglio conosciuto come "*Net Zero Industry Act-NZIA*", istituisce un quadro di misure per rafforzare l'**ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette**, con l'obiettivo di sostenere la transizione energetica e climatica dell'Unione europea e garantire la sicurezza, la resilienza e la competitività dell'approvvigionamento industriale delle tecnologie pulite in Europa.

L'attuazione del regolamento contribuisce a rafforzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, allineandosi con la strategia del *Green Deal* e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Elemento fondamentale del regolamento è il **rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie a zero emissioni nette**, le quali rilasciano emissioni di gas a effetto serra estremamente basse, nulle o negative quando vengono utilizzate, sostenendo la transizione verso l'energia pulita.

In particolare, il regolamento stabilisce che la capacità di produzione a emissioni zero debba essere pari ad almeno il 40% del fabbisogno annuale dell'Unione - al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 - e prevede un aumento della quota di produzione fino al 15 % della produzione mondiale entro il 2040 (articolo 5).

Al fine di stimolare gli investimenti nelle tecnologie *net-zero*, il regolamento si propone, tra l'altro, da un lato di **individuare progetti prioritari** essenziali, qualificandoli come progetti strategici, dall'altro di **ridurre gli oneri amministrativi** per lo sviluppo di tali progetti di produzione a zero emissioni nette e assicurare **procedure di autorizzazione più semplici** e rapide, in particolare per i **progetti strategici**.

L'**articolo 4** del regolamento fornisce un **elenco delle tecnologie a zero emissioni nette**. Inoltre, i prodotti finali, i componenti e le macchine necessarie

per la produzione di tali tecnologie, possono beneficiare delle disposizioni relative ai permessi e allo *status* di progetto strategico. Nell'alveo del regolamento sono ricompresi anche i produttori nei settori industriali ad alta intensità energetica come acciaio, chimica e cemento, che producono componenti utilizzati nelle tecnologie *net-zero* e investono nella decarbonizzazione.

Come anticipato, il regolamento prevede la creazione dello *status* di [progetti strategici](#), essenziali per rafforzare la resilienza, l'autonomia e la competitività dell'industria a emissioni zero dell'Unione europea. I promotori dei progetti potranno infatti presentare domanda per qualificare i progetti che contribuiscono in misura significativa alla riduzione delle emissioni nette di CO₂ quali “**progetti strategici**”, che beneficino di vantaggi aggiuntivi, tra cui l'attribuzione di uno “**status prioritario**” a livello nazionale, **procedure di autorizzazione più rapide**, un'attenzione mirata nell'ambito della [Net-Zero Europe Platform](#) e un trattamento più tempestivo nelle procedure giuridiche e di risoluzione delle controversie, in conformità con le leggi nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovranno quindi designare un'apposita struttura amministrativa, incaricata della valutazione e qualificazione dei progetti come strategici.

Il 18 giugno 2025, la Commissione ha adottato una [decisione](#) di esecuzione contenente le **linee guida** destinate alle autorità competenti degli stati membri dell'UE, per valutare le domande di progetti strategici a emissioni zero.

Altro *focus* fondamentale del regolamento è la **semplificazione degli oneri amministrativi** per lo sviluppo di progetti di produzione a zero emissioni nette e la creazione di procedure di autorizzazione più snelle e veloci, in particolare per i **progetti di alto valore strategico**. Infatti, è centrale garantire che tali progetti possano beneficiare di **tempi di attesa più brevi** e prevedibili.

A tal fine si dispone siano istituiti **punti di contatto unici** (articolo 6), responsabili di facilitare e **coordinare l'intero processo di rilascio delle autorizzazioni** per i progetti, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti, in modo da garantire che i promotori di progetti interagiscano con un unico referente, evitando la duplicazione degli oneri. Inoltre, il **promotore del progetto** potrà chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), della [direttiva 2011/92/UE](#).

Un altro dei punti cardine del regolamento attiene alle **procedure di appalto** e alle **aste**: si prevedono criteri obbligatori non basati sul prezzo. Le autorità devono considerare criteri come la sostenibilità, la resilienza, la *cybersicurezza* e altri fattori qualitativi.

In particolare, per quanto riguarda gli **appalti pubblici** (articolo 25), la sostenibilità è un requisito minimo obbligatorio insieme ad almeno uno dei seguenti criteri: sostenibilità sociale, sicurezza informatica e obblighi di consegna puntuale.

Nelle **aste per energie rinnovabili** (articolo 26), come quelle per gli impianti solari o eolici, le autorità devono valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, alla *cybersicurezza*, alla condotta aziendale responsabile e alla capacità di completare i progetti entro i tempi previsti.

Il regolamento copre anche forme di intervento pubblico, come i programmi di supporto che incentivano famiglie e imprese a acquistare prodotti tecnologici a emissioni zero, o i programmi che supportano l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni private.

Inoltre, viene prevista la creazione di **distretti di accelerazione per le tecnologie net-zero** (articolo 17), ossia aree destinate ad accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per l'attuazione dei progetti di produzione, compresi i progetti strategici, ovvero per testare tecnologie innovative. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative e attrarre investimenti in progetti a livello regionale e locale.

Ai fini del monitoraggio dei progressi e dei possibili sviluppi, nonché per coinvolgere i soggetti della società civile, viene istituita una **piattaforma Europa a zero emissioni nette** (articolo 32), un organismo di governance che comprende la Commissione e i paesi dell'UE.

Il regolamento in esame modifica inoltre il [regolamento \(UE\) 2018/1724](#) – che istituisce uno **sportello digitale unico** per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – in modo introdurre anche riferimenti espressi ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Si rammenta che il regolamento NZIA potrebbe essere emendato nel caso in cui dovesse entrare in vigore il c.d. **Industrial Accelerator Act**, regolamento proposto dalla Commissione il 4 marzo 2026, [COM\(2026\)100](#). Attualmente, la proposta è in [corso di esame](#) presso il Parlamento europeo. Si rimanda al seguente [dossier](#) per approfondimenti.

Articolo 2 (Definizioni)

L'**articolo 2** applica le definizioni del **regolamento (UE) 2024/1735** e introduce quattro ulteriori definizioni.

L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo in esame stabilisce che, ai fini dello stesso, si applichino le definizioni contenute nel [regolamento \(UE\) 2024/1735](#) e una serie di ulteriori quattro definizioni di seguito illustrate¹:

a) «**Regolamento**»: il **regolamento (UE) 2024/1735** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante un quadro di misure volto a rafforzare l'**ecosistema europeo per la fabbricazione di prodotti tecnologici a zero emissioni nette**, denominato «**Net-Zero Industry Act**»;

b) «**SUAP**»: lo **sportello unico per le attività produttive**, disciplinato dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), che svolge, ai sensi dell'**articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735**, le funzioni di punto di contatto unico per agevolare e coordinare il processo di **rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette**;

L'**articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735** prevede che, entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri istituiscano o designino uno o più punti di contatto unici per agevolare e coordinare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, inclusi quelli strategici. Ogni promotore deve poter individuare facilmente il punto competente,

¹ Nel presente dossier, si veda la scheda relativa all'**articolo 1** per approfondimenti sul citato regolamento (UE) 2024/1735. L'**articolo 3** del regolamento contiene la definizione di 33 nozioni da applicarsi ai fini dello stesso. In particolare sono definite le nozioni di: tecnologie a zero emissioni nette; 2) componente; 3) tecnologie delle energie rinnovabili; 4) energia da fonti rinnovabili; 5) stoccaggio dell'energia; 6) combustibili rinnovabili di origine non biologica; 7) combustibili alternativi sostenibili; 8) tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione; 9) soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia; 10) principalmente utilizzati; 11) materiale trasformato; 12) tecnologie innovative a zero emissioni nette; 13) altre tecnologie innovative; 14) appalto precommerciale; 15) appalto pubblico per soluzioni innovative; 16) progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette; 17) progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica; 18) progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette; 19) procedura di rilascio delle autorizzazioni; 20) decisione globale; 21) promotore del progetto; 22) spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette; 23) procedura di appalto; 24) amministrazione aggiudicatrice; 25) ente aggiudicatore; 26) appalto; 27) asta; 28) capacità di iniezione di CO₂; 29) infrastruttura di trasporto di CO₂; 30) integrazione del sistema energetico; 31) partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette; 32) primo nel suo genere; 33) capacità di produzione.

che sarà il suo unico interlocutore, coordinerà la trasmissione dei documenti e comunicherà l'esito della decisione complessiva.

La documentazione può essere presentata in formato elettronico e gli studi e le autorizzazioni già disponibili devono essere presi in considerazione, evitando duplicazioni salvo quando richieste dalla normativa europea o nazionale. Gli Stati devono inoltre garantire un accesso agevole alle eventuali procedure di risoluzione delle controversie e assicurare che le autorità dispongano di personale qualificato e risorse adeguate. Prima dell'avvio della procedura, le autorità devono comunicare al punto di contatto le informazioni richieste al promotore. La piattaforma prevista dal regolamento esamina periodicamente l'attuazione delle disposizioni e condivide le migliori pratiche per organizzare i punti di contatto.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 reca il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello **Sportello unico per le attività produttive (SUAP)**, individuato quale unico punto di riferimento per i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività produttive e alla prestazione di servizi.

Nello specifico, il **capo II** di tale regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del SUAP che costituisce il punto di riferimento unico per il richiedente e assicura una risposta telematica tempestiva per conto di tutte le amministrazioni coinvolte. Le comunicazioni e gli atti relativi al procedimento devono passare esclusivamente attraverso il SUAP, che rende disponibili sul portale le informazioni sugli adempimenti, sull'avvio delle attività e sull'andamento delle pratiche.

I comuni possono gestire il SUAP singolarmente, in forma associata o mediante convenzioni con le camere di commercio, individuandone l'ufficio e il responsabile. In attesa della nomina, tale funzione è svolta dal segretario comunale. Il responsabile cura anche l'accesso ai documenti detenuti dal SUAP, al quale sono attribuite, salvo diversa disposizione comunale, le competenze relative all'edilizia produttiva.

La gestione delle pratiche avviene in formato elettronico e per via telematica. Il collegamento con il registro delle imprese consente lo scambio e l'aggiornamento delle informazioni, evitando di richiedere alle imprese documenti o dati già acquisiti dal registro. La disponibilità online degli estremi degli atti non fa decorrere, per i terzi, i termini per impugnarli.

I comuni devono attestare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento del SUAP; in caso di mancata istituzione o di assenza dei requisiti entro i termini previsti, le funzioni sono delegate alla camera di commercio competente, che gestisce telematicamente i procedimenti. Il SUAP riscuote inoltre le spese e i diritti dovuti dall'interessato e li trasferisce alle amministrazioni competenti immediatamente per via telematica oppure, in assenza di collegamento, entro il mese successivo al versamento.

c) «Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti»: l'[Unità](#) operante presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (**MIMIT**) ai

sensi dell'[articolo 30](#), **comma 1-bis**, del **decreto-legge n. 50 del 2022**, convertito;

Tale disposizione istituisce, presso il MIMIT, l'**Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti**, per sbloccare e accelerare i procedimenti amministrativi relativi a grandi investimenti produttivi e per coordinare l'assistenza successiva all'investimento estero, anche rispetto agli ostacoli amministrativi nella fase di attuazione.

L'Unità è guidata da un **dirigente generale** affiancato da un dirigente di livello non generale.

d) **«soggetto promotore»**: l'impresa o il consorzio di imprese che richiede, ai sensi dell'**articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1735**, il riconoscimento di un **progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette** come **«progetto strategico»** e assume la responsabilità del suo avvio, della sua gestione e della sua realizzazione.

L'articolo **14 del regolamento (UE) 2024/1735** prevede che il promotore presenti allo Stato membro interessato la domanda di riconoscimento del progetto come strategico per le tecnologie a zero emissioni nette, utilizzando un modulo predisposto dalla Commissione. La domanda deve includere:

- a) le prove del rispetto dei criteri, definiti nell'articolo 13 del regolamento, volti a poter definire un progetto: strategico per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ovvero progetti strategici di stoccaggio di CO₂ a zero emissioni nette”;
- b) un piano di attività che dimostri la validità finanziaria del progetto e tenga conto della creazione di posti di lavoro di qualità;
- c) una prima previsione dei tempi di realizzazione del progetto e del contributo che questo potrebbe dare agli obiettivi europei di produzione o di capacità di iniezione di CO₂.

La domanda deve essere valutata dallo stato membro competente con una procedura equa e trasparente entro un mese dal ricevimento della stessa, potendo richiedere una sola volta eventuali informazioni integrative. La decisione deve essere motivata e comunicata al promotore e alla piattaforma europea: “[Europa a zero emissioni nette](#)”. Se il termine scade senza una decisione, il promotore può chiedere un nuovo termine, che non può superare di oltre 30 giorni quello iniziale. In caso di rigetto, il richiedente può sottoporre la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi senza pregiudicare la decisione nazionale. Se la Commissione conferma il rigetto, lo comunica al richiedente; se esprime una valutazione diversa, il progetto viene discusso dalla piattaforma. La Commissione può inoltre esprimere pareri sui progetti approvati. Il riconoscimento può essere revocato dallo Stato membro, dopo aver sentito il promotore, qualora il progetto subisca modifiche sostanziali, non soddisfi più i criteri richiesti o sia stato

riconosciuto sulla base di informazioni inesatte. La revoca comporta la perdita di tutti i diritti legati allo status strategico. La Commissione istituisce e mantiene un registro pubblico dei progetti riconosciuti.

Articolo 3 (Designazione del punto di contatto unico)

L'**articolo 3** designa il **SUAP** territorialmente competente come **punto di contatto unico** per le domande di riconoscimento dello status di progetto per **tecnologie a zero emissioni nette** e per il coordinamento delle **procedure autorizzative**. Per i progetti di stoccaggio di CO₂ e le relative infrastrutture di trasporto, anche strategici, tale ruolo spetta al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**. Regioni e province autonome supportano il SUAP nell'attuazione delle **valutazioni e autorizzazioni ambientali**; per i progetti soggetti a **valutazione ambientale statale**, provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di ENEA.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo in esame è composto da tre commi.

Al **comma 1** viene designato il SUAP (sportello unico per le attività produttive) quale punto di contatto unico responsabile del trattamento delle domande di riconoscimento dello status di progetto per tecnologie a zero emissioni nette, in attuazione dell'**articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735**. Esso svolge le funzioni di agevolazione e coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di fabbricazione di tali tecnologie. È territorialmente competente il SUAP del luogo in cui è localizzato il progetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del **capo II** del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160**².

Al **comma 2** si stabilisce (al **primo periodo**) che, per i progetti di stoccaggio di CO₂ e le relative infrastrutture di trasporto, di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735, **restano ferme le competenze** attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) dal [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162](#), con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Il **MASE** opera quale punto di contatto unico per i relativi procedimenti autorizzativi.

Si ricorda che, in base all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735, gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a

² Si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2 del presente dossier per approfondimenti sulla disciplina del SUAP.

zero emissioni nette i progetti di stoccaggio di CO₂ che soddisfano tutti i criteri indicati nel medesimo paragrafo. Essi sono: a) il sito di stoccaggio di CO₂ è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); b) il progetto di stoccaggio di CO₂ contribuisce al conseguimento dell'obiettivo europeo in materia di capacità di stoccaggio; c) il progetto di stoccaggio di CO₂ è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO₂ in conformità della direttiva 2009/31/CE. Lo stesso paragrafo stabilisce che è anche riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, ogni progetto di cattura di CO₂ connesso a un progetto di stoccaggio di CO₂ che soddisfa i citati criteri, e ogni progetto relativo alle infrastrutture necessarie al trasporto di CO₂ catturata.

In relazione alle succitate competenze del MASE, la relazione illustrativa evidenzia che il Ministero “esercita tali funzioni tramite il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS)”.

Tale Comitato è infatti stato istituito dall’art. 8 del D.L. 89/2024, che ha riscritto l’articolo 4 del decreto legislativo 162/2011, “per l'adempimento dei compiti” previsti dal medesimo decreto legislativo.

La relazione illustrativa sottolinea inoltre che il comma in esame “trova fondamento nell’articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, *n.d.r.*), che prevede la possibilità di introdurre le necessarie modifiche alle discipline di settore interessate dall’attuazione di atti legislativi dell’Unione europea, al fine di un migliore coordinamento delle normative vigenti, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa”.

Il **secondo periodo** del comma in esame stabilisce che le disposizioni del periodo precedente si applicano **anche ai progetti** che abbiano acquisito lo **status di progetto strategico** ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto (al cui commento si rinvia).

Al **comma 3** si dispone che le regioni e le province autonome territorialmente interessate assicurino al SUAP territorialmente competente il supporto necessario per l’attuazione dell’art. 10 del regolamento (UE) 2024/1735. Tale articolo disciplina le **valutazioni e autorizzazioni ambientali**.

Viene inoltre stabilito che, per i **progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale**, il MASE garantisce il rispetto delle disposizioni del medesimo articolo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di [ENEA](#).

Articolo 4

(Progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e punto di contatto unico)

L'**articolo 4** disciplina il riconoscimento dei **progetti strategici per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette**. Le domande sono presentate all'**Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti** del Ministero delle imprese e del made in Italy, che opera come **punto di contatto unico**. L'Unità, con il supporto di ENEA e d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, cura l'istruttoria, coordina la **valutazione dei progetti**, definisce i criteri di selezione e acquisisce i pareri tecnici delle amministrazioni competenti.

Gli esiti sono trasmessi al **Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)**, che decide sul riconoscimento secondo i requisiti, i termini e le modalità del **regolamento (UE) 2024/1735**, che prevede la valutazione entro un mese dalla presentazione della domanda completa. I progetti riconosciuti assumono **interesse pubblico nazionale** e le opere necessarie alla loro realizzazione sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'**articolo 4**, composto da **cinque commi**, disciplina il riconoscimento dei progetti strategici per produrre tecnologie a zero emissioni nette.

Il **comma 1** stabilisce che le domande per il riconoscimento dello status di **progetto strategico per la fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette**, previste dagli **articoli 13 e 14** del regolamento (UE) 2024/1735, siano presentate al Ministero delle imprese e del made in Italy - [Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti](#), che svolge la funzione di punto di contatto unico ai sensi dell'**articolo 6** dello stesso regolamento.

Gli **articoli 13 e 14** del **Regolamento (UE) 2024/1735** disciplinano rispettivamente **quali progetti possono essere riconosciuti come strategici e come ottenere il riconoscimento**.

L'**articolo 13** individua i requisiti per i progetti produttivi nell'UE: rafforzare la capacità industriale e la sicurezza degli approvvigionamenti, favorire tecnologie avanzate con benefici per competenze o PMI, oppure migliorare sostenibilità e circolarità della produzione. Prevede inoltre criteri specifici per stoccaggio, cattura e trasporto della CO₂ e percorsi semplificati per alcune categorie di progetti sostenuti da programmi europei.

L'**articolo 14** stabilisce che il promotore presenta allo Stato membro prove dei requisiti, piano economico-finanziario e tempistiche. La valutazione deve avvenire **entro un mese dalla domanda completa**, con decisione motivata. In caso di rigetto si può chiedere una valutazione alla Commissione, che però non

sostituisce la decisione nazionale. Il riconoscimento può essere revocato se vengono meno i requisiti o emergono informazioni inesatte; i progetti riconosciuti figurano in un registro pubblico europeo.

Il **comma 2** stabilisce che, ai fini della **dichiarazione di interesse strategico**, l'Unità di missione di cui al **comma 1**, avvalendosi della collaborazione e del supporto di [ENEA](#), curi l'istruttoria amministrativa della domanda, coordini, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la **valutazione dei progetti**, inclusa la definizione dei relativi **criteri di selezione** ai sensi dell'**articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735**, e acquisisca i **pareri tecnici** delle amministrazioni competenti.

Il comma 3 stabilisce che, conclusa l'istruttoria l'**Unità di missione** di cui al **comma 1** trasmette gli esiti al [Comitato interministeriale per la transizione ecologica \(CITE\)](#), affinché esso valuti il riconoscimento dello status prioritario di **progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette**.

• ***Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)***

Il **CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica)** è disciplinato dall'articolo 57-bis del decreto legislativo n.152 del 2006. Tale organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di coordinare le politiche nazionali in materia di transizione ecologica, con compiti anche sull'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche. Opera presso la Presidenza del Consiglio, ferme restando le competenze del CIPRESS. Il CITE è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021 recante "[Regolamento interno al CITE](#)", che, in particolare, all'articolo 4 prevede che, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica assicuri il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle complesse attività del Comitato.

In concreto il CITE:

- **Approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica:** coordina politiche e incentivi su clima, mobilità sostenibile, suolo, acqua, aria, economia circolare, rinnovabili, idrogeno e sicurezza energetica.
- **Definisce attraverso il Piano cosa fare, entro quando, chi deve farlo e con quali finanziamenti già previsti,** acquisendo i pareri della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari.
- **Controlla l'attuazione del Piano,** lo aggiorna e adotta iniziative per superare ostacoli e ritardi.
- **Delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.**

- **Approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche**, sentite le Regioni e Province autonome interessate, e si pronuncia sulle richieste della Commissione europea relative allo status strategico di progetti nazionali di estrazione, trasformazione o riciclo.

Secondo quanto stabilito dal **comma 4** del presente articolo, il **CITE** si pronuncia sulla domanda nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal **regolamento (UE) 2024/1735**.

Infine, il **comma 5** prevede che i progetti strategici per le **tecnologie a zero emissioni nette** sono riconosciuti come **progetti di interesse pubblico nazionale**. Le opere e gli interventi necessari per realizzarli sono **dichiarati di pubblica utilità**, indifferibili e urgenti, ai sensi del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità Decreto del Presidente della Repubblica [n. 327 del 2001](#).

Articolo 5

(Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette)

L'articolo 5 disciplina la **designazione dei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette**. Il decreto deve contenere gli elementi previsti dal **regolamento UE 2024/1735**. I progetti strategici situati nei distretti **sono riconosciuti di pubblico interesse nazionale** e le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. L'**Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti** del MIMIT svolge il ruolo di punto unico di contatto per ciascun distretto.

L'articolo 5 del presente schema di decreto legislativo è composto da **quattro commi**.

Come si legge al **comma 1**, in attuazione dell'**articolo 17** del [regolamento \(UE\) 2024/1735](#), i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette sono **designati** con **decreto** del Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), adottato di **concerto** con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), anche su **segnalazione** delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate.

Il **comma 2** prevede che il decreto di cui al precedente comma debba recare i contenuti previsti dai **paragrafi 2 e 3** dell'**articolo 17** del [regolamento \(UE\) 2024/1735](#).

L'**articolo 17** del regolamento (UE) 2024/1735 disciplina i «**Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette**»: aree che gli Stati membri possono individuare per favorire la produzione e la sperimentazione di tecnologie pulite, concentrando le attività industriali e semplificando le procedure amministrative. La loro istituzione è facoltativa.

Il **paragrafo 2** definisce i **requisiti della decisione di designazione**. La decisione con cui lo Stato membro designa un distretto deve:

- a. definirne chiaramente l'ambito geografico e tecnologico;
- b. tenere conto delle zone comprendenti superfici artificiali ed edificate, siti industriali e aree dismesse;
- c. essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi della [direttiva 2001/42/CE](#) e, se necessario, alla valutazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva 92/43/CEE](#). I risultati devono, per quanto possibile, facilitare la preparazione dei progetti ed evitare duplicazioni, fermo restando il rispetto della normativa ambientale UE da parte dei singoli progetti;
- d. garantire, ove possibile, sinergie con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili previste dalla direttiva (UE) 2023/2413.

Il **paragrafo 3** stabilisce che la decisione, da parte di uno Stato membro, di designare un distretto, debba essere accompagnata da un **piano di misure nazionali concrete** per rendere il distretto più attrattivo come sede produttiva, comprendente almeno sostegni economici e amministrativi per:

- a. sviluppare le infrastrutture necessarie;
- b. sostenere gli investimenti privati;
- c. riqualificare e migliorare le competenze della forza lavoro locale;
- d. rendere disponibili online le informazioni sul distretto, conformemente all'articolo 7.

Attualmente, secondo tale procedura, sono stati creati quattro distretti, tre in Germania ([Net-zero valley Lausitz](#); [Rheinisches Revier](#); [NordWest Deutschland](#)) e uno in Spagna ([Navarra net-zero tech acceleration valley](#)). Un ulteriore distretto è in costruzione nel nord della Germania ([Net Zero Valley Schleswig-Holstein](#)). Il decreto-legge [n. 185 del 2026](#), alla data di pubblicazione del presente dossier all'esame delle Camere per l'eventuale conversione in legge, prevede l'istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto.

Il **comma 3** stabilisce che i **progetti strategici** per tecnologie a zero emissioni nette localizzati nei distretti siano **riconosciuti di pubblico interesse nazionale**. Le **opere e gli interventi necessari** alla loro realizzazione **sono dichiarati di pubblica utilità**, indifferibili e urgenti ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001](#).

Il **comma 4**, infine, stabilisce che il punto unico di contatto per ciascun distretto, istituito con il decreto di cui al primo comma di questo articolo, sia individuato nell'[Unità di missione](#) attrazione e sblocco degli investimenti del **MIMIT**. Essa svolge le funzioni previste dall'**articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1735**.

L'**articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1735** disciplina le procedure per i progetti nei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette. Esso prevede quattro elementi:

1. **Punto di contatto unico per ciascun distretto** e applicazione ai singoli progetti delle disposizioni delle sezioni II e III sulle procedure autorizzative e sui progetti strategici.
2. **Coordinamento delle valutazioni ambientali**: l'autorità competente deve tenere conto delle valutazioni già effettuate per il distretto, evitando duplicazioni quando esprime il parere previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento.

3. **Supporto ai promotori dei progetti:** il punto di contatto unico mette a disposizione modelli che individuano le autorizzazioni necessarie e contengono informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulle misure per prevenire effetti ambientali significativi. Servono anche ad agevolare la decisione sulla necessità della valutazione d'impatto ambientale.
4. **Riconoscimento dell'interesse pubblico** dei progetti di produzione nei distretti. Questi possono essere considerati anche di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica, purché siano rispettate tutte le condizioni delle norme ambientali del regolamento (UE).

Articolo 6 **(Reclutamento di personale)**

L'**articolo 6** disciplina il reclutamento di personale per l'attuazione del **regolamento (UE) 2024/1735**.

L'**articolo 6**, dello schema di decreto legislativo in esame è composto da **due commi**, disciplina il reclutamento di personale, al fine di svolgere le attività di cui al [regolamento \(UE\) 2024/1735](#). Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa l'articolo dà attuazione al criterio direttivo previsto dall'articolo **18, comma 2, lettera f)**, della [legge n. 36 del 2026](#).

Come disciplinato dal **comma 1**, il Ministero delle imprese e del made in Italy (**MIMIT**) è autorizzato ad assumere, a decorrere dall'anno 2027, **otto unità di personale non dirigenziale**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali, aggiornato all'incremento contrattuale derivante dal CCNL 2025-2027 e da assegnare all'[Unità di missione](#) attrazione e sblocco degli investimenti – **UMASI**. A tale Unità di missione lo schema di decreto legislativo in esame ha attribuito diverse nuove funzioni. Si vedano le precedenti schede di lettura di questo *dossier* per approfondimenti.

Le predette assunzioni, con decorrenza non anteriore al **1° luglio 2027**, sono effettuate mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni centrali ovvero procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'**articolo 30** del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

Il decreto legislativo disciplina le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA. L'**articolo 30** del provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Il **comma 2** fissa gli oneri derivati dall'attuazione del **comma 1**. Essi sono quantificati in 401.059 per l'anno 2027 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2028.

La copertura delle risorse è trovata mediante una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero delle imprese e del made in Italy. Secondo quanto previsto dal **comma 4 dell'articolo 18** della [legge n. 36 del 2026](#). La relazione tecnica osserva che a copertura degli indiretti della misura saranno utilizzate le risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero. La medesima relazione riporta gli oneri diretti derivati dall'autorizzazione d'incremento del personale:

MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2022- 2024	Tredicesima	Indennità di amministrativ e	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Ributizione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025- 2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025- 2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	4.284,40	13.920,83	50.825,94	2.744,60	53.570,54	8	428.565,00

Alle somme sopra riportate sono aggiunti gli oneri derivanti dai buoni pasto, che corrispondono annualmente ad euro 1.540,00 per ciascun funzionario, calcolati su n. 220 giornate lavorative utili, per un costo unitario stimato di euro 13.552.

	Oneri anno 2027	Oneri a regime dal 2028
Oneri assunzionali	214.283	428.565
Buoni pasto	6.776	13.552
Procedura concorsuale	180.000	
TOTALE	401.059	442.117

Le tabelle sono presenti anche nella relazione tecnica.

Articolo 7
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'**articolo 7** stabilisce che, salvo quanto previsto dall'**articolo 6**, le amministrazioni attueranno il provvedimento utilizzando unicamente le risorse già disponibili, **senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica**.

L'**articolo 7** stabilisce che, fatta eccezione per quanto stabilito dall'**articolo 6** del presente schema di decreto legislativo (cfr. *supra*), le amministrazioni coinvolte faranno fronte agli impegni previsti dal provvedimento sfruttando unicamente il personale, i mezzi e i fondi già a loro disposizione secondo le leggi vigenti e comunque senza nuovi o maggiori **oneri** a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 ***(Entrata in vigore)***

■ L'**articolo 8** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

L'**articolo 8** stabilisce che il decreto legislativo il cui schema è stato analizzato nel presente *dossier* entrerà in vigore il **giorno successivo** alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

• **La proposta di regolamento sull'accelerazione industriale**

Si segnala che è attualmente all'esame delle Istituzioni dell'UE la [proposta di regolamento sull'accelerazione industriale](#) (*Industrial Accelerator Act*, IAA), volto rafforzare la base industriale dell'Unione, in un contesto di crescente concorrenza sleale a livello mondiale e in settori strategici di forte dipendenza da fornitori di Paesi terzi.

La proposta è stata oggetto di [esame](#) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà da parte della XIV Commissione Politiche dell'UE. Al termine dell'esame, la Commissione ha adottato una [valutazione conforme](#), pur considerando la proposta soltanto **parzialmente conforme al principio di proporzionalità** e chiedendo di conseguenza una serie di modifiche mirate per garantire il pieno ed effettivo rispetto della proporzionalità.

La proposta **prospetta** una serie di **modifiche al regolamento (UE) 2024/1735** che interessano più o meno direttamente lo schema di decreto legislativo in oggetto.

Restando alle modifiche più rilevanti, l'art. 6 della proposta stabilisce che il capo II, sezione II, del regolamento (UE) 2024/1735, riguardante la razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni (artt. 6-12), si applica a tutti i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. Oggi vi rientrano solo quelli che producono componenti che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette.

L'articolo 34 della proposta è quello che contiene la quasi totalità delle modifiche e in particolare:

- aggiunge all'articolo 3 del regolamento le nuove **definizioni** di “batteria industriale”, “sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria” e “pompa di calore idronica”;
- aggiunge un paragrafo 14 all'art. 9 del regolamento, stabilendo che tutti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono considerati **progetti strategici** ai fini dell'art. 14 della proposta di regolamento sulle valutazioni ambientali, anch'essa attualmente all'esame delle Istituzioni dell'UE;
- modifica gli articoli 25 e 26 del regolamento e aggiunge gli articoli 25-*bis* e da 28-*bis* a 28-*sexies* per introdurre disposizioni riguardanti i **requisiti** relativi all'**origine per le procedure di appalto**, requisiti di **cibersicurezza** per gli appalti pubblici e disposizioni rafforzate in materia di cibersicurezza per le **aste**, requisiti relative all'origine per le aste e per **altri tipi di intervento pubblico**.

Per restare alle modifiche principali, in particolare la proposta, in materia di **appalti pubblici**, introduce ulteriori requisiti per i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria, le tecnologie solari fotovoltaiche, le pompe di calore, le tecnologie eoliche onshore e offshore, gli elettrolizzatori e le tecnologie dell'energia da fissione nucleare. Tali ulteriori requisiti dovrebbero garantire che una determinata quota dei prodotti e dei loro principali componenti specifici sia originaria dell'UE. Inoltre limita l'ambito di applicazione alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali si prevede lo svolgimento di appalti pubblici di entità rilevante.

La proposta estende poi gli ulteriori **requisiti relativi all'origine UE alle aste** per determinate tecnologie delle energie rinnovabili. Essi dovrebbero applicarsi alle

tecnologie a zero emissioni nette più rilevanti nel contesto delle aste, ossia i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria, le tecnologie solari fotovoltaiche, gli elettrolizzatori e le tecnologie eoliche onshore e offshore. Alle aste cui si applichino requisiti relativi all'origine UE non dovrebbero applicarsi altre disposizioni che stabiliscano requisiti analoghi per i regimi di sostegno pubblico.

La proposta **aumenta altresì la quota di aste soggette ai requisiti** e stabilire una soglia di costo più elevata per potervi derogare. La proposta inoltre prevede che le disposizioni in materia di **cibersicurezza** non dovrebbero applicarsi solo al 30%, ma a tutte le aste per le energie rinnovabili, in considerazione del fatto che la cibersicurezza è essenziale per la stabilità e l'integrità del sistema energetico dell'Unione nel suo complesso.

In linea con le misure per gli appalti pubblici, le aste e i regimi di sostegno pubblico, la proposta integra inoltre il regolamento (UE) 2024/1735 con requisiti relativi all'origine UE per quanto riguarda il sostegno degli Stati membri alla costruzione di **centrali nucleari** e alla **fabbricazione di elettrolizzatori per l'idrogeno**. Per garantire a lungo termine la sovranità dell'Unione, la sicurezza energetica e la resilienza del settore, la Commissione ritiene essenziale che nelle nuove centrali nucleari, sia i reattori su larga scala che i piccoli reattori modulari, sia data la massima priorità possibile a tecnologie e a componenti originari dell'Unione, mantenendo nel contempo i più elevati standard di qualità. Tuttavia, al fine di prevenire i rischi connessi al *lock-in* tecnologico, la proposta prevede che i requisiti relativi all'origine UE per le centrali nucleari si applichino solo alle **nuove costruzioni**, escludendo le ristrutturazioni e le estensioni della durata di vita delle centrali nucleari esistenti.